

Roma, 1° marzo 2011

Audizione presso la 7^a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato

Schema di DPR recante

“Regolamento di approvazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e dell’articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n.69 ”

Lo Snals-Confsal, nell’osservare che lo schema di DPR ricalca in massima parte quello del gennaio 2008, esprime forte perplessità per il lungo lasso di tempo intercorso tra la presentazione del primo schema e quello attuale, che, alla luce dell’art.1 comma 4-undevicies della legge 26 febbraio 2011, n.10 (legge di riconversione del cosiddetto decreto Milleproroghe) recentemente approvata dal Parlamento, appare di fatto superato. Tale ritardo ha impedito la soluzione dell’annosa questione dell’organizzazione dell’Agenzia e delle problematiche del personale. E’ urgente, infatti, che l’Agenzia sia messa al più presto in condizione di operare, in quanto essa rappresenta lo strumento necessario al consolidamento dei processi di sviluppo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Lo Snals-Confsal ritiene comunque che l’Agenzia del regolamento in discussione, o quella che nascerà in applicazione di quanto previsto nella legge 10/2011, debba configurarsi quale struttura scientifica autonoma e indipendente, rigorosa nel perseguimento degli obiettivi e volta a monitorare i risultati e le ricadute delle azioni. Ritiene, inoltre, che tale Agenzia debba essere prioritariamente finalizzata a erogare processi e servizi a supporto delle singole istituzioni scolastiche, con forte capacità di sistema e gestione dei processi formativi di ricerca e documentazione. Tuttavia, è necessario che i regolamenti interni che saranno successivamente emanati, nonché le direttive e le convenzioni attraverso cui si manifesterà l’azione dell’Agenzia, si riferiscano ad un quadro chiaro ed univoco relativamente alla declinazione degli obiettivi e alle procedure di selezione e stabilizzazione del personale nella articolazione territoriale e periferica.

Lo Snals-Confsal espone, nel seguito, le proprie considerazioni in merito.

1. Articolazioni territoriali

Al fine di evitare possibili accorpamenti e affinché i previsti nuclei periferici possano assolvere nel migliore dei modi alle proprie funzioni nell'ambito territoriale di competenza, è necessario esplicitare nello statuto che i nuclei periferici vengano stabiliti presso ciascun ufficio scolastico regionale, siano opportunamente coordinati l'uno con l'altro e siano dotati di un organico adeguato ai propri compiti. Deve inoltre essere assicurata sia la collaborazione con le Regioni che la cooperazione con le autonomie scolastiche.

2. Dotazione organica del personale e modalità di stabilizzazione

La Legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce all'art. 1 co. 611 che il regolamento individui la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l'Indire e per gli Irre.

L'art. 10 dello schema di statuto dell'ANSAS stabilisce, invece, che il Direttore generale provveda alla ripartizione della dotazione organica complessiva fra i settori centrali e i nuclei territoriali.

In merito all'argomento lo Snals-Confsal ritiene che lo statuto debba stabilire almeno i *criteri* utili alla determinazione del contingente di personale attribuito a ciascun nucleo territoriale regionale, criteri ispirati a principi di imparzialità, professionalità e trasparenza, e, contemporaneamente, rispettosi delle necessità delle singole realtà territoriali.

Va, infine, segnalata la necessità di prevedere misure atte a fornire il riconoscimento dei corrispettivi titoli professionali al personale non assorbito nell'organico dell'ANSAS e che rientra in servizio nei ruoli di appartenenza.

3. Collocazione dell'ANSAS nel Comparto Ricerca

Lo schema di statuto proposto si colloca entro la cornice legislativa definita dal D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Tuttavia, non può essere ignorato che l'ANSAS è inserito nel Comparto Ricerca, e

che, dunque, pur nella sua specificità di Agenzia, non può totalmente prescindere dal quadro normativo del comparto d'appartenenza.

In tale prospettiva, lo Snals-Confsal fa notare che, tra gli interventi normativi intrapresi dal Governo in questo settore, le più rilevanti misure di sistema appaiono la Legge 27 settembre 2007, n. 165 "Delega al governo in materia di riordino degli Enti di ricerca" e successive modifiche, nonché il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n.213, che disciplina gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR. Pertanto, essendo il MIUR ente vigilante dell'ANSAS, si richiama l'attenzione sull'opportunità di far riferimento nello statuto allo spirito della Legge 165/2007, recependo alcuni principi contenuti in tale norma.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si ritiene opportuno che lo schema di statuto proposto venga integrato o modificato come segue:

- introducendo un esplicito riferimento alla Carta Europea dei Ricercatori;
- rafforzando la presenza della comunità scientifica dell'Agenzia nell'assetto organizzativo della stessa. Pur apprezzando che il personale scientifico sia presente nel Comitato direttivo dell'ANSAS, scongiurando così il rischio di una gestione esclusivamente amministrativa dell'ente, si rileva l'opportunità che lo statuto preveda esplicitamente l'istituzione di un Comitato Scientifico (attualmente demandata alle successive deliberazioni dell'Agenzia, art.8, co.3) e che la sua costituzione avvenga con modalità elettive;
- prevedendo esplicitamente lo strumento attraverso cui si esplica l'attività di programmazione dell'Agenzia: il piano triennale di attività, strumento comune agli EPR e generalmente previsto per statuto.

Infine, un altro elemento presente nello schema di statuto desta perplessità: la rinnovabilità illimitata del Direttore generale. Sarebbe opportuno uniformarsi a quanto avviene per gli altri enti di ricerca, limitando il rinnovo ad un solo successivo triennio.